



Comune di LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI***

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in tutto il territorio comunale di Lungavilla, in conformità al D.lgs. 15/11/1993 n.507.

ART. 2 DURATA

La durata della concessione è di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio.

Il Concessionario, alla scadenza, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio sino all'affidamento del medesimo al successivo Concessionario a seguito di nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore ad un anno, alle stesse condizioni previste dalla presente convenzione. La richiesta di proroga dovrà essere inviata per iscritto al Concessionario almeno 30 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in altro/i tipo/i di entrata/e, il concessionario potrà continuare le attività necessarie per la gestione delle nuove entrate, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali di comune accordo tra le parti. In caso di completa soppressione (e non trasformazione) dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il contratto proseguirà esclusivamente per concludere l'attività di accertamento/recupero coattivo in essere o per la gestione di servizi analoghi nel frattempo eventualmente affidati ai sensi dell'articolo 57 del d. lgs. 163/2006, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

ART. 3 REQUISITI

Il concessionario deve risultare iscritto all'Albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali istituito presso la Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 e s.m.i..

Egli subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

ART. 4 CANONE E VERSAMENTI

Il valore presunto dell'affidamento è stimato in Euro. 17.500,00.= (diciassettemilacinquecento/00) calcolato sulla base degli importi medi incassati per i tributi oggetto del presente affidamento negli ultimi tre anni moltiplicato per la durata dell'affidamento (cinque anni).

Per la concessione del servizio il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Lungavilla, appartenente alla classe V in base alla graduazione indicata all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, un canone fisso annuo pari ad €2.300,00

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in rate semestrali posticipate entro le seguenti scadenze:

1. entro e non oltre il 15 Luglio
2. entro e non oltre il 15 Gennaio

L'espletamento del servizio sarà regolato dalle norme contenute nella convenzione ed effettuato in applicazione del Decreto Legislativo n. 507/1993 e s.m.i. , del Regolamento Comunale e delle tariffe attualmente vigenti.

Il Concessionario subentra in tutti i diritti del Comune connessi all'esercizio del servizio in questione e ne assume tutti gli obblighi ed oneri relativi.

ART. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

La differenza tra il gettito lordo conseguito e il canone corrisposto al Comune costituirà il corrispettivo, attraverso il quale il concessionario risulterà compensato del servizio prestato accollandosi tutte le spese di gestione, senza ulteriori oneri a carico del Comune.

ART. 6 VERSAMENTI TARDIVI

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse annuo nella misura del tasso legale.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 113 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

- La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
- L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di R.T.I.:

Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113, co. 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione non sarà svincolata che alla scadenza della concessione stessa e dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi, compresa la restituzione delle banche dati come indicato al successivo art. 20.

Il Comune ha facoltà di procedere alla escussione della cauzione in caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario e di mancata restituzione delle banche dati su supporto elettronico.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 8 VARIAZIONI DI TARIFFA

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore se ed in quanto consentito dalla Legge.

Nel caso di variazioni di tariffe superiore o inferiore al 10% (dieci per cento), deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione, il canone convenuto deve essere ragguagliato in misura proporzionale al maggior o minor ammontare delle riscossioni.

ART. 9 RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

Il concessionario terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità diretta conseguente l'esercizio del Servizio in questione.

Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione il concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento Comunale.

Il concessionario è civilmente responsabile in proprio e del lavoro dei suoi agenti e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.

ART. 10 CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Al Concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'articolo 11 del D. Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii., che sono esercitate da un suo rappresentante.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del D. Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii. e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che il Concessionario possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii..

ART. 11 IMPIANTI AFFISSIONI

Il concessionario è tenuto a prendere in carico gli impianti esistenti, ed a provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in modo da garantirne la conservazione, il decoro e la funzionalità.

In particolare il Concessionario dovrà sostituire gradualmente n. 2 impianti esistenti per le affissioni di dimensioni e modello da concordarsi con il Comune.

Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Al termine della concessione tutti gli impianti posti in opera ai sensi dei commi precedenti passeranno gratuitamente nella piena disponibilità e proprietà del comune.

ART. 12 – OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga in particolare a:

- a) applicare il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii. e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b) applicare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
- c) applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- d) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
- e) effettuare la manutenzione ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni come indicato all'articolo 11 del presente capitolato;
- f) provvedere, a propria cura e spesa, all'installazione di ulteriori impianti delle pubbliche affissioni nella misura necessaria a garantire una completa affissione su spazi appositamente predisposti;
- g) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
- h) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii.;
- i) gestire il servizio di accertamento e di riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
- j) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
- k) inviare al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente all'indicazione degli oggetti di imposta;
- l) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93 e ss.mm.ii.;
- m) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, in formato testo leggibile dai più comuni software di gestione testo dei sistemi Windows;
- n) condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
- o) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE

Il Concessionario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative, retributive e assicurative in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo. Il Concessionario provvede a propria cura e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Dell'operato del personale, il Concessionario è direttamente responsabile.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente lettera d'invito, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

ART. 14 – RICHIESTE DI AFFISSIONE

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 507/93 e ss.mm.ii. e al Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93 e ss.mm.ii. è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza laddove previsti, previo pagamento dell'imposta dovuta

ai sensi dell'articolo 12 del citato Decreto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all'installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Quando si tratti, invece, di iscrizioni, figure, disegni, dipinti sui marciapiedi, sui pavimenti dei portici, sui muri ed in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia dalla stessa.

E' fatto divieto al Concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.

Al fine di evitare il prodursi di fatto di tale uso esclusivo, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione .

E' cura del Concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

ART. 15 – AFFISSIONI D'URGENZA

Il Concessionario deve garantire l'esecuzione delle cosiddette affissioni d'urgenza, notturne e festive, dietro espressa richiesta del committente e previa corresponsione della maggiorazione di tariffa prevista dal comma 9 dell'articolo 22 del D. Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii., che deve essere calcolata singolarmente per ogni affissione, indipendentemente dal committente che può essere anche unico.

La maggiorazione di cui al richiamato art. 22 è interamente attribuita al Concessionario, a compensazione dell'obbligo inderogabile da parte del medesimo di massima tempestività dell'esecuzione della commissione e quale rimborso per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il Concessionario è tenuto a:

- a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
- c) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni.

ART. 17 – AFFISSIONI SCADUTE

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il Concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

ART. 18 – AFFISSIONI ABUSIVE

Il Concessionario deve provvedere, senza indugio o comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D. Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Comunale.

Il Concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

ART. 19 – RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

Il Concessionario, su ordine dell'Amministrazione Comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D. Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii., dal Regolamento Comunale, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione svolta dal Concessionario.

Il Concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Il Concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

ART. 20 – PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari, moduli e quanto altro necessario all'espletamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

Il Concessionario deve precompilare e recapitare gratuitamente ai contribuenti gli avvisi di pagamento per i versamenti in autoliquidazione in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune o per le quali il Comune ne ha deliberato il patrocinio e l'affissione gratuita, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico.

Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale.

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno, unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, verranno conservati, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

ARTICOLO 21 – CONTABILITÀ

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

ARTICOLO 22 – SERVIZI GRATUITI

Il Concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune, ivi compresi quelli inerenti le attività sociali, artistiche, culturali, teatrali e sportive del Comune, o per le quali il Comune ne abbia deliberato il patrocinio e l'affissione gratuita e delle altre Autorità ed Amministrazioni Pubbliche, la cui affissione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e ss.mm.ii..

Il Concessionario comunica al servizio comunale richiedente e, per conoscenza, al servizio Tributi, la "nota posizione" dei manifesti affissi per conto degli uffici comunali entro 2 giorni dall'avvenuta affissione e comunque prima della scadenza degli stessi.

ART. 23 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

Il Concessionario è civilmente responsabile in proprio e del lavoro dei suoi agenti; solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.

ART. 24 SUBAPPALTO - CESSIONE

Non è consentita la cessione del presente contratto né l'affidamento in subappalto dell'esecuzione anche parziale del servizio.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza della concessione e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART. 25 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Il concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi.

Il Concessionario dovrà, alla scadenza del contratto, consegnare al Comune gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative alla gestione in oggetto sia su supporto cartaceo che elettronico. La

restituzione delle banche dati su supporto elettronico dovrà avvenire in formato testo leggibile dai più comuni software di gestione testo dei sistemi Windows due mesi prima della scadenza della concessione. In caso di inadempimento si applica quanto previsto all'art. 12, lettera m).

ART. 26 RECAPITO DEL CONCESSIONARIO

Per l'intera durata della concessione il Concessionario ha stabilito il proprio recapito inVia..... per ricevere commissioni e manifesti da affiggere, riscuotere contestualmente i diritti e curare l'affissione materiale.

Il Concessionario deve esporre nell'ufficio a cui accede il pubblico:

- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- la tariffa dell'imposta di pubblicità

La ditta partecipante si impegna, in caso di affidamento, ad attivarlo entro un mese dall'avvio del servizio.

ART. 27 PENALITA' – CLAUSOLE RISOLUTIVE

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, senza alcuna valida giustificazione, l'Ente appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico del primo aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune. In caso di inosservanza agli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente capitolato, il Concessionario sarà tenuto al pagamento delle seguenti penalità:

- Euro 20,00.= per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio;
- Euro 20,00.= per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del recapito del servizio, di cui art. 26;
- Euro 50,00.= per ogni interruzione anche parziale del servizio;
- Euro 50,00.= per ogni mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale;
- Euro 50,00.= per ogni giorno di ritardo nel versamento delle rate delle riscossioni alle scadenze indicate all'art. 4 del presente capitolato;
- Euro 200,00.= per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica;
- Euro 200,00.= per ogni altra infrazione che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Concessionario a mezzo fax o PEC. Decorso 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate e l'importo dovrà essere versato dal Concessionario entro il termine indicato o sarà trattenuto dall'Amministrazione Comunale sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro 15 giorni.

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con fax o PEC, nelle seguenti ipotesi:

- per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289, salvo diverse disposizioni legislative;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- cumulo da parte del Concessionario di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- cessione o subconcessione del servizio;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione della concessione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento del danno e si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria.

ART. 28 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010 modificata ed integrata dal D.L. n.187/2010 convertito con la Legge 217/2010, il concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari fissati dalla medesima legge. 3, comma 3, della L. 136/2010, L'Ente concedente risolverà il presente contratto con lettera raccomandata entro quindici giorni dall'accertamento che le transazioni finanziarie relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente comma.

ART. 29 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

ART. 30 - RISERVATEZZA DEI DATI

È fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopracitata normativa.

ART. 31 RINNOVO DINAMICO

Le norme della presente convenzione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione della presente convenzione, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 32 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione sono a carico del concessionario. Il contratto è esente dall'imposta di registro a norma dell'art.5 tabella allegata al DPR 131/86.

ART. 33 FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni eventuale controversia sarà quello di Pavia.

ART. 34 NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del D. Lgs. 507/1993, del D.Lgs. 446/1997 dei regolamenti comunali in quanto compatibili e dal D. Lgs. 267/2000 nonché quelle del Decreto del Ministero delle Finanze n.89/2000 e n. 289/2000 e delle circolari e risoluzioni ministeriali emanate ovvero le normative che saranno emanate nella materia che forma oggetto della concessione.